

La corte d'appello di Milano  
Sezione IV civile  
R.G.819/2011

In camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dottor Ines Marini presidente rel.  
Dottor Erminia Lombardi consigliere  
Dottor Beatrice Valdatta .consigliere .

La Corte così scioglie la riserva assunta all'udienza del 12 maggio 2011.

Rilevato che a sostegno della istanza di sospensiva ex art 351 cpc, la società L.C. srl assume che la appellata società G. S.r.l., in qualità di assuntore del Fallimento O. S.p.A. in liquidazione, avrebbe indebitamente notificato ad essa appellante atto di precetto ( con cui le intima il pagamento della somma capitale di euro 377.504,28) sul presupposto erroneo che la sentenza qui impugnata (che ha disposto la revoca ex art 67 2° comma L.F. di taluni pagamenti effettuati dalla società O. in bonis alla società L.C. srl, con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione del relativo importo), costituisca titolo esecutivo, quando invece- secondo l'istante- la sentenza, per la sua natura costitutiva, sarebbe

*“inidonea ad acquistare efficacia esecutiva prima del suo passaggio in giudicato e così tutte le statuizioni immediatamente e direttamente conseguenti alla stessa, come le condanne restitutorie dipendenti dalla revocatoria”.*

Da qui, secondo l'appellante, il “*periculum in mora*”, identificato “*nella ingiusta ed illegittima anticipata esecuzione della decisione appellata, prima del suo passaggio in giudicato in fattispecie ove, ex lege, la sentenza non*” avrebbe “*efficacia immediatamente esecutiva*”

Considerato che l'istanza di sospensiva si risolve, in sostanza, nella devoluzione alla Corte della vexata quaestio della possibilità di anticipare, in via provvisoria, la esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza che abbia natura costitutiva (tra le quali indubbiamente rientra quella di accoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare, oggetto dell'odierno gravame)

Rilevato che, a tal fine, occorre distinguere in concreto, volta per volta, le statuizioni di condanna meramente dipendenti dall'effetto costitutivo da quelle che invece a tale effetto sono legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, (cosicché- in tale ultima ipotesi- non possa configurarsi la possibilità di scindere i capi costitutivi principali da quelli condannatori consequenziali, le cui statuizioni fanno dunque parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso, come si verifica, ad esempio nelle sentenze ex art 2932 c.c.) .

Considerato che nella specie la condanna al pagamento delle somme afferenti agli atti oggetto di revocatoria, pur indubbiamente dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento della loro inefficacia, non si pone tuttavia nel rapporto di corrispettività sinallagmatica sopra evidenziato, cosicché la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna in essa contenute (non diversamente del resto da quanto avviene nell'ipotesi di pronuncia di condanna restitutoria, della cui provvisoria esecutorietà non pare potersi dubitare, accedente alla declaratoria di risoluzione contrattuale, del pari di natura costitutiva).

Rilevato che pertanto non appare configurabile il *periculum in mora* nei termini prospettati e che il *fumus boni juris* ( peraltro affidato ai motivi di gravame) appare prima facie escluso, essendo la sentenza impugnata esaurientemente e congruamente motivata

P.Q.M.

Respinge l'istanza

Rinvia alla già fissata udienza del 30 giugno 2011 per trattazione .

Si comunichi

Milano 12 maggio 2011

Il presidente

II CASO.it